



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Proc. N. 2/2022 RG Piano del Consumatore

Decreto di omologa del piano del consumatore proposto da [REDACTED]
(art. 12bis D.L.vo 3/2012)

Il giudice designato per l'istruzione del fascicolo dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato il 17.01.2022 da [REDACTED]
[REDACTED] assistita dall'avv. M. Chiara De Marco,
per l'ammissione alla procedura del piano del consumatore con
l'ausilio del Gestore della Crisi dell'OCC di Roma avv. Antonino Romeo e lette le successive integrazioni depositate il 25.02.2022,
il 22.03.2022, l'08.04.2022 e il 03.05.2022 a seguito di
altrettanti provvedimenti emessi dallo scrivente ai sensi
dell'art. 9 comma 3ter legge 3/2012;

lette la relazione del Gestore della Crisi designato dall'OCC avv.
Antonino Romeo relativa all'indicazione delle cause del
sovraindebitamento, alla diligenza prestata dalla ricorrente
nell'assunzione delle obbligazioni e alle ragioni dell'incapacità
di far fronte alle obbligazioni assunte e le successive
integrazioni depositate il 25.02.2022 e il 22.03.2022;

esaminata la documentazione allegata;

visto il decreto ex art. 12bis legge 3/2012 emesso il 04.06.2022,
con il quale, rilevato che la proposta soddisfaceva i requisiti
prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 legge cit. e constatata l'assenza

di atti in frode ai creditori, si è fissata l'udienza del 13.09.2022 per l'omologa del piano e si è disposta, a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione del piano e delle successive integrazioni ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza; viste le relate di notifiche a tutti i creditori del ricorso, delle successive integrazioni e del decreto di fissazione dell'udienza eseguite dal Gestore della Crisi;

letta la memoria difensiva di costituzione del creditore Sigla S.r.l., che si è opposta all'omologa del piano e in subordine ha richiesto che sia dichiarata l'opponibilità alla procedura della cessione del quinto dello stipendio effettuata dalla ricorrente con conseguente detrazione dalle somme disponibili per i creditori degli importi mensili ceduti a Sigla, ed esaminata la documentazione allegata;


sentiti all'udienza camerale del 13.09.2022 la ricorrente, il creditore opponente e il Gestore della Crisi;

lette le note autorizzate depositate dalla ricorrente e dal creditore opponente nei termini concessi;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 13.09.2022;

osserva quanto segue.

In via preliminare, occorre rilevare l'applicabilità delle norme della legge 3/2012 in luogo di quelle del CCII (artt. 67 ss.), ai sensi dell'art. 390 comma 1 CCII, secondo cui "le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni (...) della legge 27 gennaio 2012, n. 3".

 premettendo di versare in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) legge 3/2012, di essere consumatore secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 lett. b) legge cit., di non aver fatto ricorso ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di


non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis legge 3/2012 e di non aver compiuto nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori, ha proposto ai propri creditori un piano che prevede: (i) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (saldo del compenso dovuto all'OCC, pari a Euro 1.112,50) al momento dell'omologa; (ii) il pagamento nella misura del 30% dei debiti chirografari, il cui importo totale è pari ad Euro 84.068,81, in n. 71 ratei mensili dell'importo di Euro 366,19 cadauno, da corrispondersi con mandati irrevocabili di pagamento ovvero direttamente dal datore di lavoro della stessa; (iii) la messa a disposizione da parte della sovraindebitata del proprio reddito da lavoro dipendente di Roma Capitale (Euro 1.496,00 di retribuzione netta) e "per la migliore soddisfazione dei creditori", tenuto conto che verrà collocata in quiescenza tra circa cinque anni, altresì con la messa a disposizione dei creditori di parte dell'erogando TFR, sino alla concorrenza di Euro 15.000,00, che verrà corrisposta al fine di estinguere il debito residuo per il corrispondente importo al momento della percezione di detto emolumento.

Il creditore (chirografario) Sigla S.r.l. si è opposto all'omologa del piano, deducendo che: il motivo dei finanziamenti contratti dalla ricorrente e l'utilizzo che ella ha fatto del denaro ricevuto non sono stati provati né compiutamente allegati; la [REDACTED] ha contratto finanziamenti nella consapevolezza della sproporzione del proprio reddito rispetto agli impegni assunti, con conseguente difetto del requisito della meritevolezza; non è documentato che lo stato di sovraindebitamento sia imputabile alla ludopatia e alla dipendenza da alcool dalle quali sarebbe affetta la ricorrente, non essendo peraltro adeguatamente riscontrati detti stati patologici e la loro sussistenza al momento dell'eccessivo ricorso al credito; nella richiesta di finanziamento a Sigla la [REDACTED] aveva dichiarato di non trovarsi in una situazione di difficoltà economica e finanziaria e

il reddito mensile su cui l'ente finanziatore poteva fare ragionevole affidamento rientrava pienamente nei limiti stabiliti dall'art. 9 comma 3bis lett. e) legge 3/2012; la riconosciuta incapacità della ricorrente nella gestione del proprio patrimonio la rende non affidabile rispetto agli impegni che dovrebbe sostenere a seguito dell'omologa del piano in assenza peraltro di documentazione medica che attesti l'intervenuta guarigione; in subordine, la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura in quanto notificata al debitore ceduto in data anteriore all'apertura della procedura stessa, sicché la relativa quota del credito retributivo non fa più parte del patrimonio della debitrice messo a disposizione dei creditori.


L'opposizione spiegata da Sigla S.r.l. deve ritenersi inammissibile, secondo quanto previsto dall'art. 12bis comma 3bis legge 3/2012. Risulta infatti che la [REDACTED] abbia contratto la cessione del quinto dello stipendio con Sigla dopo che aveva stipulato il 20.02.2017 analogo contratto con Banca Credito Cooperativo Roma, il 17.03.2017 un finanziamento, un affidamento bancario e la concessione di una carta di credito revolving con Unicredit, il 21.06.2017 una linea di credito con Compass, il 12.10.2017 un nuovo finanziamento sempre con Compass e il 13.09.2018 un finanziamento con Findomestic ed era rimasta inadempiente agli obblighi assunti. Ora, l'art. 124bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del debitore alle dichiarazioni che questo rende all'atto della stipula e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro unilateralmente predisposto dall'ente erogante onerando quest'ultimo all'acquisizione di "informazioni adeguate (...) ottenute consultando una banca dati pertinente". Appare evidente che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come la [REDACTED] fosse esposta nei riguardi di vari soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, e come fosse oggettivamente incapace di fare fronte al pagamento delle rate.

Tuttavia, la conclamata violazione del merito creditizio da parte del finanziatore non integra una presunzione di meritevolezza del sovraindebitato, non potendosi dedurre dall'errata valutazione del merito creditizio l'esenzione dal contrarre finanziamenti con dolo o colpa grave. Ne consegue che, ferma l'inammissibilità della spiegata opposizione di Sigla, deve essere comunque condotta una (rigorosa) valutazione della meritevolezza della sovraindebitata. Anche a seguito della riforma del 2020, che pure ha attenuato il rigore dell'originaria formulazione dell'art. 7, prevedendo l'inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura quando il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" e non più quando abbia contratto debiti senza la ragionevole previsione di poterli adempiere, il legislatore riserva una particolare attenzione al requisito della meritevolezza, che si giustifica in ragione del trattamento preferenziale riservato al consumatore, la composizione della cui crisi è sottratta al voto dei creditori. Nel caso di specie, la copiosa documentazione clinica allegata dalla ricorrente evidenzia innanzitutto una condizione di alcooldipendenza causativa di danni epatici (steatosi). In particolare, il Centro di Riferimento Alcolologico Regione Lazio in data 20.04.2022 ha certificato una diagnosi di "disturbo da uso di alcol grave,



disturbi psicologici conseguenti all'abuso di alcool si sono affiancati tuttavia nel corso del tempo anche "comportamenti

compulsivi attinenti alla sfera ludopatica di media entità", al punto che "le frequenti e periodiche ricadute nella dipendenza dall'alcool e dalla ludopatia" hanno delineato in uno con la fragile personalità della



Il ricorso compulsivo al credito della ricorrente nel biennio 2017 - 2018, che ne ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento, si è innestato dunque in un quadro psicopatologico di disturbo di personalità connotato da dipendenza da alcool e da ludopatia che ha fortemente minato le capacità di autocontrollo e di gestione del proprio patrimonio della ricorrente.

Se di regola l'assunzione di obbligazioni, in particolare quando reiterata e compulsiva, per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco e le scommesse, esclude la meritevolezza del sovraindebitato, in quanto indicativa di una dispersione ingiustificata del patrimonio, diversa valutazione deve essere effettuata quando una simile condotta viene posta in essere in chiave patologica (v. Tribunale Torino 11.04.2019 e 28.10.2020, Tribunale Vicenza 24.09.2020). La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo di personalità connotato da

ludopatia riscontrato alla [REDACTED] risulta effettivamente estranea alle ipotesi di colpa grave, mala fede e frode, che rendono il consumatore sovraindebitato immeritevole di accedere alla procedura. All'assunzione sconsiderata perché patologica di obbligazioni per ragioni di gioco - dagli estratti conto allegati al ricorso può presuntivamente evincersi la destinazione delle somme ricevute tenuto conto che tra i soggetti destinatari di plurime dazioni di denaro figurano Sisal e Paypal (cfr. doc. 14 e 20C) - ha fatto poi seguito l'accensione di nuovi finanziamenti, con obblighi restitutori ai quali la ricorrente non ha potuto fare fronte, per riuscire ad estinguere i debiti contratti in precedenza. Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della [REDACTED] rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale.

Riscontrata dunque l'assenza di colpa grave, mala fede e dolo nella causazione della condizione di sovraindebitamento nella quale versa l'odierna ricorrente, devono ritenersi sussistenti tutti gli altri presupposti per addivenire all'omologa del piano proposto, dall'avere la [REDACTED] contratto le obbligazioni rimaste inadempite per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale, all'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 legge 3/2012, alla completezza della documentazione allegata a corredo della domanda, alla congruità e ragionevolezza delle valutazioni espresse dal Gestore della Crisi nella relazione ex art. 9 comma 3bis legge 3/2012. Occorre ancora rilevare in punto di ammissibilità e fattibilità della proposta che l'art. 8 comma 1bis legge 3/2012 (comma inserito dal D.L. 137/2020 conv. con modif. dalla legge 176/2020) prevede espressamente la possibilità per il consumatore di proporre la falciatura dei crediti e la ristrutturazione dei debiti


derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del trattamento pensionistico, recependo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente formatosi nel vigore della precedente disciplina, di talché anche il credito di Sigla come quello degli altri soggetti finanziatori può essere legittimamente falciato come previsto nel piano.

La documentata sottoposizione della ricorrente a continui trattamenti terapeutici, che allo stato si appalesano necessari per il contenimento della dipendenza da alcool e che l'hanno progressivamente affrancata invece dalla dipendenza dal gioco, non consente infine di formulare un giudizio di inaffidabilità in ordine al rigoroso rispetto degli impegni assunti nel piano, ferma restando la doverosa sorveglianza che dovrà essere espletata dal Gestore della Crisi.

All'inammissibilità dell'opposizione di Sigla S.r.l. segue, stante la natura giurisdizionale e contenziosa del procedimento omologatorio, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali anticipate per il procedimento di omologa dalla ricorrente, che si liquidano come indicato in dispositivo.

PQM

Visti gli artt. 12bis e 12ter legge 3/2012,

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da 

CONDANNA l'opponente Sigla S.r.l. a rifondere alla ricorrente le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 3.235,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

DISPONE che la ricorrente effettui i pagamenti previsti ai creditori nella misura e secondo le modalità previste nel piano omologato.

DISPONE che l'OCC nominato, Avv. Antonino Romeo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, comunichi immediatamente al giudice delegato ed ai creditori eventuali irregolarità e rendiconti semestralmente allo scrivente

il regolare adempimento del piano;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Roma.

AVVERTE che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e azioni cautelari ne' possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 17 ottobre 2022

Il giudice

Dott. Marco Genna